

COMMISSIONE VII

DIFESA

17.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ACCAME

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		CAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	152
PENNACCHINI: Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo (251)	150	D'ALESSIO	151
PRESIDENTE	150, 151	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
CAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	150	Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1337)	153
D'ALESSIO	150	PRESIDENTE	153, 155, 156
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		ANGELINI	153, 154, 155
Senatore MURMURA: Nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della marina (<i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1492);		CAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	154, 155
MANFREDI MANFREDO e CARUSO IGNAZIO: Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali maestri direttori delle bande musicali dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri, della Marina militare, dell'Aeronautica militare (1045)	151	D'ALESSIO	154
PRESIDENTE	151, 153	MONTELEONE	155
		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
		Istituzione del Fondo di assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1519)	156
		PRESIDENTE	156, 158
		CAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	156, 158
		D'ALESSIO	158
		ZOPPI, <i>Relatore</i>	157

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1977

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1615)	158
PRESIDENTE	158, 161
CAIATI	160, 161
D'ALESSIO	159, 160
TASSONE, <i>Relatore</i>	158, 161
Proposta di legge (<i>Rinvio</i>):	
Senatori CENGARLE ed altri: Conferimento del distintivo di onore di «Volontario della libertà» al personale militare deportato nei <i>lager</i> che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la Repubblica sociale durante la Resistenza (<i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1469)	161
PRESIDENTE	161
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	161

La seduta comincia alle 10,45.

ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Pennacchini: Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo (251).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pennacchini: « Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo ».

Come i colleghi ricordano, nella scorsa seduta erano stati richiesti dei chiarimenti al rappresentante del Governo.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come aveva già sottolineato il relatore, onorevole Bandiera, con questo provvedimento si intende dare una interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, al fine di consentire il conseguimento delle promozioni previste dalla citata legge a tutti gli ufficiali della riserva di complemento che hanno beneficiato di promozioni precedenti, previste da leggi anteriori. Devo ricordare anche che su questa materia è intervenuto il Tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato sentenza in accoglimento del ricorso presentato da parte di un ufficiale dell'Aeronautica stabilendo la possibilità di cumulo delle promozioni previste dalle due normative.

Il riferimento al periodo relativo agli anni 1940-1945 è stato fatto solo per dare una indicazione del periodo entro il quale le persone interessate furono avviate al servizio continuativo. Si tratta di ufficiali che hanno prestato servizio fino a poco tempo fa, alcuni sono tuttora in servizio. Per l'Esercito i beneficiari del provvedimento in questione attualmente in servizio sono tre maggiori, un capitano, ed un tenente e l'onere complessivo annuo ammonta a 3 milioni e mezzo di lire, mentre per quanto riguarda i beneficiari già cessati dal servizio (sempre tre maggiori, un capitano ed un tenente) l'onere complessivo annuo ammonta a 2 milioni di lire. Per l'Aeronautica il provvedimento riguarda 8 unità di cui 2 ancora in servizio per un onere complessivo di 23 milioni di lire. Naturalmente a queste cifre si aggiungeranno quelle conseguenti alla riliquidazione dei trattamenti di quiescenza.

Per quanto riguarda il rilievo che la volta scorsa era stato avanzato dall'onorevole Corallo, posso dire che il provvedimento in questione non riguarda gli ufficiali della riserva in servizio permanente effettivo, il cui stato giuridico ed economico è regolato dalla legge n. 1137 del 1955.

Concludo esprimendo parere favorevole sugli emendamenti preannunciati nella precedente seduta dal relatore.

D'ALESSIO. Consideriamo i chiarimenti forniti soddisfacenti e tali da farci ritirare

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1977

le riserve che avevamo espresso nella seduta precedente.

Preannunciamo pertanto il nostro voto favorevole al provvedimento, con le modifiche già in precedenza enunciate dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

L'applicazione dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, deve intendersi riferita anche agli ufficiali della riserva durante il periodo compreso tra il 10 giugno 1940 e il 10 maggio 1945, che abbiano in detta posizione di stato conseguito una promozione.

Il relatore, onorevole Bandiera, ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere, alla terza riga, dopo la parola: riserva, le parole: di complemento che, già in servizio.

Sopprimere, alla quinta riga, la parola: che.

Pongo in votazione il primo emendamento, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione, al quinto rigo dell'articolo unico, il mantenimento della parola « che » di cui si chiede la soppressione, con il secondo emendamento del relatore Bandiera, favorevole al Governo.

(È respinto).

La parola « che » si intende pertanto soppressa.

Trattandosi di articolo unico il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge senatore Murmura: Nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma

dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della marina (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1492); Manfredi Manfredi e Caruso Ignazio: Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali maestri direttori delle bande musicali dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri, della Marina militare, dell'Aeronautica militare (1045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa del senatore Murmura: « Nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della marina », approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 maggio 1977; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Manfredi Manfredi e Caruso Ignazio: « Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali maestri direttori delle bande musicali dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri, della Marina militare, dell'Aeronautica militare ».

Sostituendomi al relatore, onorevole Amabile, comunico che sulla proposta del senatore Murmura la V Commissione bilancio ha espresso parere negativo per mancanza di copertura finanziaria, mentre sulla proposta Manfredi Manfredi e Caruso Ignazio non è ancora pervenuto il parere della I Commissione affari costituzionali.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

D'ALESSIO. Vorrei porre alcuni quesiti che riguardano il contenuto di queste proposte di legge.

Nella proposta Murmura n. 1492 si parla di bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della marina, mentre non vengono menzionati né il Corpo forestale dello Stato, né il Corpo degli agenti di custodia che, per quanto mi risulta, dispongono di bande musicali.

Vorremmo che si accertasse l'esatto numero delle bande musicali esistenti presso tutte le Forze armate dei Corpi militari dello Stato, al fine di valutare, nel caso di accertamento dell'esistenza di queste altre bande, l'opportunità di un inserimento delle stesse nel provvedimento in questione.

Un altro quesito riguarda la dizione « corpo musicale della marina » poiché non è chiaro se con questa espressione sia individuabile un ruolo dei musicanti di Marina che, ovviamente, dovrebbe avere un proprio ordinamento interno. Da parte nostra saremmo favorevoli ad una definizione unica di queste bande musicali per tutte le Forze armate.

Vi è poi un quesito che riguarda l'opportunità di fissare, come è precisato nell'articolo 3 della proposta Murmura, una elevazione del limite di età da 35 a 45 anni per l'ammissione ai concorsi di maestro di banda.

Al Governo chiediamo chiarimenti circa il perché di questa elevazione; in considerazione del fatto che i maestri di banda possono essere posti in pensione a 52 o 54 anni di età, nel caso si lasciasse il limite di ammissione a 45 anni, si potrebbero avere collocamenti a riposo con soli sette anni di carriera, limite del tutto insufficiente ai fini di una carriera ragionevole, a parte il fatto che la legge dello Stato approvata di recente dal Parlamento, prescrive ormai per tutti il limite massimo di età per poter partecipare ai concorsi pubblici fissandolo a trentacinque anni.

Vi sarebbe, poi, un quesito riguardante gli oneri; ma ritengo che ad esso abbia risposto con la sua decisione la Commissione bilancio.

Vorrei da ultimo sottolineare quanto sarebbe preferibile, quando lo stato maggiore intenda sottoporre al Parlamento l'opportunità della presentazione di proposte di legge, evitare, da parte sua, di rivolgersi a singoli parlamentari dell'uno o dell'altro gruppo, ma proporre piuttosto il tema all'Ufficio di presidenza della Commissione, in modo che quelle proposte di legge sulle quali il Governo non abbia intenzione di assumere una propria iniziativa possano essere raccolte da un organo che, in qualche modo, esprima l'opinione dei diversi gruppi e non di singoli parlamentari, evitando così che tali iniziative assumano un carattere in un certo senso personalistico, che, francamente, costituisce una nota stonata. Non si capisce, infatti, perché mai

una proposta di legge dovrebbe essere avanzata da un singolo parlamentare dietro suggerimento dello stato maggiore, quasi che quest'ultimo potesse disporre di propri rappresentanti al Parlamento.

Giustamente, nell'ordine del giorno, la proposta di legge n. 1492 figura abbinata alla proposta di legge n. 1045, ma a quest'ultimo provvedimento il gruppo comunista è nettamente contrario, non già per malanimo nei confronti dei maestri direttori delle bande musicali dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri, della Marina militare e dell'Aeronautica, bensì perché il conferimento del grado di colonnello a quel personale, come del resto ad altro personale delle Forze armate, aprirebbe una seria questione in ordine alla composizione della dirigenza militare. Non ci sembra, infatti, che — indipendentemente dalle capacità professionali dei maestri direttori delle bande musicali — lo svolgimento di attività bandistiche sia riconducibile alla categoria della dirigenza.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ad alcuni dei quesiti posti dall'onorevole D'Alessio sono in grado di rispondere subito.

Al quesito se non vi siano altre bande militari le quali non sono state prese in considerazione in questo provvedimento devo rispondere che, in realtà, esistono due bande musicali, quella del Corpo degli agenti di custodia e quella del Corpo forestale dello Stato, le quali non sono previste da alcuna legge ma sono costituite sulla base del volontariato, cosicché coloro i quali ne fanno parte non hanno la posizione giuridica di musicanti ma quelle ad essi rispettivamente attribuite per lo svolgimento dei normali compiti d'istituto.

Altro quesito al quale posso rispondere subito è quello relativo alla denominazione di corpo musicale e non di banda musicale, che viene attribuita al complesso bandistico della Marina militare. Si tratta, in realtà, di semplice diversità di nomenclatura e non di diversità di ordinamenti.

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 1045, anche il Governo non è favorevole ad essa. Desidero precisare che la proposta in esame in realtà non contempla il conferimento di promozioni meramente onorifiche. Essa, infatti, stabilisce il conferimento della promozione alla vigilia del collocamento in congedo di questi ufficiali,

i quali sono stati più volte inseriti nei quadri di avanzamento e valutati una o più volte con giudizi di idoneità e che avrebbero certamente conseguito la promozione al grado superiore se non fosse, nel frattempo, intervenuta una causa di cessazione dal servizio.

Al quesito che riguarda la maturazione del periodo sufficiente ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione non posso rispondere subito poiché esso richiede un approfondimento da parte del Governo. Mi riservo, pertanto, di fornire questo e gli altri chiarimenti richiestimi nella prossima seduta.

PRESIDENTE. In attesa che il rappresentante del Governo fornisca i chiarimenti che gli sono stati richiesti nella seduta odierna, ritengo sia opportuno rinviare il seguito della discussione delle proposte di legge n. 1492 e n. 1405 ad altra seduta. Ritengo altresì opportuno chiedere nel frattempo alla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 93, n. 3, del Regolamento della Camera, un ulteriore esame della proposta di legge Murmura in ordine al problema della copertura finanziaria. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 marzo 1977.

Poiché il relatore Amabile è assente, riferirò io stesso sul disegno di legge.

La legge 30 gennaio 1974, n. 12, ha modificato gli articoli 21 e 10 rispettivamente della legge di avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nella parte in cui disponevano che l'ufficiale sottoposto a procedimento penale non poteva essere valutato per l'avanzamento, per limitare tale impedimento ai soli imputati per delitto non colposo. Le stesse statuizioni non si rendevano necessarie per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia poiché, per i primi, le modifiche si sarebbero estese automaticamente in virtù del rinvio fatto dalla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, che ne regola lo stato e l'avanzamento, alla corrispondente disciplina degli ufficiali delle tre Forze armate; per i secondo, le norme in materia di avanzamento che li riguardano non dispongono, in casi del genere, l'automatica sospensione della valutazione per l'avanzamento.

Con questo disegno di legge si provvede a modificare parallelamente le corrispondenti disposizioni di legge vigenti per i sottufficiali, graduati e militari di truppa delle forze armate (Marina e Aeronautica, articoli 1 e 2), del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (articoli 3 e 4), del Corpo della guardia di finanza (articolo 5), del Corpo degli agenti di custodia (articolo 6).

Per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito, essendo la materia disciplinata da determinazione ministeriale, si provvederà, con contemporaneità di effetti, ad analoghe modifiche nella predetta forma.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANGELINI. Mi chiedo innanzi tutto perché non si giunga ad una legislazione unificata della materia dell'avanzamento per gli appartenenti alle Forze armate; a questo proposito desidero sottolineare alcune differenze sostanziali che si riscontrano in materia nonché alcune incongruenze che ho riscontrato nel testo del disegno di legge.

Con l'articolo 1 si intende eliminare il termine di un anno che è previsto dalla legislazione in vigore. La parte finale dell'articolo 59, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, di cui è richiesta la sostituzione, recita infatti: « L'eventuale loro iscrizione in quadro rimane sospesa e la va-

canza non viene coperta per un periodo non superiore ad un anno». Ma la seconda parte dell'articolo, che viene mantenuta in vigore, afferma che: « Nel caso di esito favorevole del procedimento e se giudicati nuovamente idonei dalla commissione di avanzamento, i sottufficiali e militari debbono essere promossi con la sede di anzianità e la data di promozione che sarebbero loro spettati qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa ». Pertanto, dalla eliminazione del termine di un anno e dal mantenimento della decorrenza del termine di anzianità alla data in cui sarebbe ad essi spettata la promozione, mi sembra che derivi in sostanza un aumento dell'organico. Infatti, mentre in precedenza il posto non coperto veniva lasciato libero, a disposizione di chi era stato sospeso, con il disegno di legge al nostro esame si prevede la copertura del posto, da parte di chi viene regolarmente promosso, e nel contempo si dice che i sottufficiali e i militari, superata la causa della sospensione, devono avere la promozione dalla data alla quale sarebbe loro spettata. Si è quindi in presenza di un aumento dell'organico e di promozioni in soprannumero.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Angelini, mi permetta di interromperla per chiarirle che con questo disegno di legge vogliamo affermare che non è più impedita la valutazione per l'avanzamento dei sottufficiali imputati in un procedimento penale di natura colposa. Costoro verranno, pertanto, valutati insieme agli altri e chi sarà primo in graduatoria occuperà il posto vacante. In questo modo equipariamo il trattamento riservato ai sottufficiali a quello già conseguito dagli ufficiali. Non ci è sembrato opportuno impedire la valutazione di un sottufficiale coinvolto, ad esempio, in un incidente automobilistico; diverso è, naturalmente, il discorso quando ci si trova di fronte a reati di natura dolosa. In definitiva, mentre la legislazione vigente non fa distinzione fra delitti dolosi e delitti colposi, il disegno di legge in discussione innova ad essa, introducendo tale differenziazione.

ANGELINI. Resta però il fatto che il sottufficiale giudicato innocente, che in virtù della legislazione vigente dovrebbe ricoprire il posto che gli spettava lasciato vacante per un anno, con il disegno di legge al nostro esame, trovando già coperto il

suo posto, dovrebbe essere promosso in soprannumero.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho capito la sua osservazione, però ribadisco il concetto che questo disegno di legge si prefigge fundamentalmente lo scopo di evitare la sospensione dalla valutazione per l'avanzamento dei sottufficiali imputati in procedimenti di natura colposa; in questo caso, dunque, non vi è alcun problema di posti vacanti o di soprannumero, dato che il sottufficiale può essere valutato.

ANGELINI. Devo, tuttavia, ancora una volta ripetere che mentre con la legislazione in vigore il posto di coloro per cui si sospende il giudizio di avanzamento viene lasciato libero, con questo provvedimento il posto viene coperto ed occupato da altri; per cui, a giudizio concluso, il sottufficiale riconosciuto innocente non può ricoprire il suo posto, ma deve essere considerato in soprannumero.

Un altro punto sul quale desidero richiamare l'attenzione dei colleghi è rappresentato dal contrasto che esiste fra l'articolo 1 del disegno di legge e il secondo comma dell'articolo 59 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, che resta in vigore. Mentre, infatti, all'articolo 1 si dice che i sottufficiali non possono, se già valutati, conseguire la promozione, all'articolo 59 del citato decreto si dice che i sottufficiali saranno promossi se giudicati nuovamente idonei. Nella sostanza, quindi, il sottufficiale che era stato già valutato e promosso, deve essere sottoposto una seconda volta alla valutazione di merito.

D'ALESSIO. È una palese contraddizione!

ANGELINI. Esattamente, per cui penso che questa incongruenza possa essere facilmente superata.

Una rilevante differenza ho notato inoltre fra il secondo comma degli articoli 1 e 2 e il secondo comma dell'articolo 3; mentre per i destinatari degli articoli 1 e 2 si parla di una seconda valutazione, per quelli dell'articolo 3 si prevede semplicemente la sospensione, per cui non appena sarà superata la causa ostativa, la promozione avverrà automaticamente.

L'articolo 5, in sostanza, in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1969, n. 1088, concernente i sot-

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1977

tufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, ripete le stesse cose enunciate al secondo comma degli articoli 1 e 2, ma mentre in questi ultimi è specificato cosa accadrà dopo la sospensione del giudizio di avanzamento, nel secondo comma dell'articolo 5 non si ha una analoga disposizione e non è dato pertanto di sapere quale sarà la sorte dei sottufficiali e militari di truppa una volta venuto meno l'ostacolo alla valutazione.

In conclusione devo ribadire che mi sembra senz'altro necessario giungere in materia alla formulazione di una disciplina legislativa unitaria da far valere nei confronti degli appartenenti a tutte le Forze armate ed ai Corpi militari dello Stato.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'elaborazione di una formulazione giuridica che comprenda le varie posizioni che stiamo esaminando in un'unica norma, allo scopo di evitare che ci siano poi interpretazioni diverse, è stata presa in considerazione e studiata dagli uffici amministrativi del Ministero della difesa, ma si è giunti alla conclusione che ciò avrebbe complicato l'eventuale fase applicativa della legge che stiamo esaminando.

Abbiamo constatato che è impossibile formulare una unica norma che faccia riferimento alle varie leggi che l'onorevole Angelini ha menzionato e, quindi, si deve necessariamente, proprio per evitare interpretazioni equivocate, far riferimento specifico e separato a tutti quei provvedimenti che sono menzionati nel testo del disegno di legge. Ripeto, abbiamo tentato, ma non è stato possibile perché una formulazione di tal genere creerebbe ulteriori complicazioni e darebbe adito ad una errata interpretazione in fase di applicazione.

Riferendomi all'ultima considerazione espressa dall'onorevole Angelini, vorrei ripetere un concetto che già avevo illustrato. La legge n. 1088 del 1959 stabiliva che non poteva essere valutato per l'avanzamento il sottufficiale o militare di truppa sottoposto a procedimento penale senza specificare se il procedimento dovesse intendersi riferito a delitto doloso o non doloso; nell'articolo 5 del disegno di legge al nostro esame si fa, invece, specifico riferimento al delitto non colposo; nel caso di reati colposi la misura cautelare della sospensione per l'avanzamento viene eliminata.

ANGELINI. Rimane ugualmente l'assurdo che per gli appartenenti alla Guardia di finanza venga sospeso l'avanzamento e non si dica nulla, ad esempio, per la Marina e l'Aeronautica per le quali resta in vigore un secondo comma del vecchio articolo del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 914, nel quale è detto che nel caso di esito favorevole del procedimento e se giudicati nuovamente idonei dalla commissione di avanzamento i sottufficiali e militari debbono essere promossi con la sede di anzianità o la data di promozione che sarebbero loro spettati qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa; perché questa differenza con gli appartenenti alla guardia di finanza?

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In effetti, questa sperequazione esiste e ce ne stiamo occupando in sede ministeriale per poter portare all'esame del Consiglio dei ministri un disegno di legge nel quale il problema della posizione giuridica per l'avanzamento di carriera sia considerata in una visione interforze. L'ingiusta sperequazione è anche nel fatto che mentre i sottufficiali sottoposti a procedimento penale anche per reati colposi sono impediti nel conseguire la promozione, ciò non accade per gli ufficiali che possono essere ugualmente promossi.

MONTELEONE. Vorrei chiedere qualche chiarimento in relazione al senso che nel disegno di legge viene dato al secondo comma degli articoli 1 e 2 dove si fa generico riferimento ai sottufficiali in aspettativa ed, ancora, che interpretazione deve essere data a quei punti degli articoli 3, 4 e 5 dove si parla di «Aspettativa per qualsiasi motivo».

Che significato intendiamo dare al termine: «Aspettativa»? È riconducibile a quello del pubblico impiego in generale? Perché si fa una discriminazione per i sottufficiali che si trovano in aspettativa per motivi d'infermità? Ma, onorevole Presidente, mi riservo di svolgere queste mie argomentazioni così specifiche in sede di discussione sui singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, in sede di breve replica, vorrei ancora osservare che, per

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1977

quanto riguarda alcune osservazioni avanzate dall'onorevole Angelini, sarebbe opportuno non presentare emendamenti poiché la posizione giuridica dei sottufficiali va considerata organicamente nel provvedimento interforze che il Governo è impegnato ad elaborare. In effetti, al provvedimento in esame oggi, va riconosciuta invece una portata limitata, poiché lo stesso intende raggiungere soltanto determinati fini perequativi.

A mio avviso, inoltre, non ci sono le diversificazioni di trattamento denunciate. Comunque su questo punto, quando passeremo all'esame degli articoli, mi riservo di presentare un eventuale emendamento per escludere coloro che si trovano in aspettativa, ad esempio, per cause di servizio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni l'inizio della discussione sugli articoli è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Fondo di assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Fondo di assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 9 novembre erano stati chiesti chiarimenti al Governo.

CAROLI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Sono in grado di rispondere subito ad alcuni dei quesiti che mi sono stati posti. Sul punto della conciliabilità dell'iniziativa con l'orientamento a non costituire nuovi enti, devo rilevare che l'iniziativa stessa, alla stregua di quanto già previsto per il Corpo della guardia di finanza e per quello delle guardie di pubblica sicurezza, rispettivamente con le leggi 20 ottobre 1960, n. 1265 e 12 novembre 1964, n. 1279, si propone di conferire personalità giuridica di diritto pubblico alla fondazione « Fondo as-

sistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei Carabinieri » che, costituita con personalità giuridica di diritto privato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 109, svolge da vari anni proficua opera nel campo assistenziale, spirituale, culturale e sociale in favore dei militari dell'Arma in servizio ed in congedo. Il provvedimento vuole inoltre promuovere il doveroso riconoscimento da parte dello Stato della rilevanza pubblica delle relative finalità, le quali dovrebbero rientrare nel più ampio quadro dell'amministrazione indiretta pubblica. Esso inoltre trova appropriata ed armonica collocazione nel quadro della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, alla stregua di quanto avviene per i similari enti pubblici succitati, i quali sono stati lasciati in vita nonostante i nuovi criteri restrittivi introdotti in materia dalla predetta legge. Quanto alla compatibilità dell'iniziativa con la riforma sanitaria e mutualistica in atto, specie per i compiti di assistenza integrativa, devo rilevare che la programmata riforma sanitaria e mutualistica, per la quale è stata emanata la legge 17 agosto 1974, n. 386 e per cui sono in corso presso la XIV Commissione igiene e sanità della Camera dei deputati vari disegni di legge, tra cui un progetto d'iniziativa governativa (atto numero 1252), si propone di porre rimedio alla crisi nel sistema di assistenza finora attuato attraverso la mutualità ed indirizzato quasi esclusivamente alla cura delle malattie, perseguendo l'obiettivo della globalità degli interventi, mediante uno stretto collegamento e coordinamento dei servizi sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione, che dovranno essere estesi a tutta la popolazione con parità di trattamento per tutti gli assistiti.

In definitiva, si tratta di scopi riassumibili nel principio costituzionale della tutela della salute pubblica che nulla hanno a che vedere con l'attività svolta dal Fondo assistenza dell'Arma dei carabinieri che persegue i propri fini istituzionali nei settori dell'assistenza (concessione di sussidi, su proposta dei comandi di corpo o su istanza degli interessati, al personale che per sfortunate evenienze si trova in condizioni di bisogno; erogazione di contributi al personale in servizio che abbia sostenuto notevoli spese per la cura di infermità o lesioni, con preferenza per quelle contratte in ser-

vizio e per cause di esso), della previdenza (concessione di borse di studio per ufficiali, sottufficiali e carabinieri in servizio; figli di ufficiali, sottufficiali e carabinieri in servizio; orfani di ufficiali, sottufficiali e carabinieri deceduti in servizio o per causa di esso; ufficiali delle altre armi, corpi o servizi, comunque in servizio presso comandi, enti ed uffici dell'arma, ed ai loro figli; attività ricreative e culturali, mediante soggiorni e lidi; colonie marine e montane; sale convegno e cinematografiche; assicurazione contro gli infortuni mediante concessione di uno speciale indennizzo di lire 4 milioni agli eredi dei militari deceduti in servizio e per causa violenta ed esterna; concessione di indennizzo di lire 2.000.000 ai militari posti in congedo per invalidità permanente, conseguente ad infortunio di servizio e titolari di trattamento pensionistico privilegiato di prima categoria), della concessione di premi, per il personale accertatore di contravvenzioni mediante liquidazione delle quote parti dei proventi contravvenzionali per il personale che si è distinto in servizi di eccezionale importanza, abbia dimostrato zelo e particolare attaccamento al dovere e che sia stato impiegato per lungo tempo in gravosi servizi).

Non sembra che l'attività del fondo possa costituire una reiterazione di interventi già previsti, in quanto per i settori sopra indicati non esiste una forma di provvidenza atta a considerare adeguatamente la particolare posizione degli appartenenti ai corpi di polizia in genere e dell'Arma in particolare, sia per le impegnative prestazioni di servizio che spesso richiedono il sacrificio anche della vita oltre che la più frequente menomazione dell'integrità fisica, e sia per il perdurare degli effetti perniciosi conseguenti a tali prestazioni nei confronti del personale in congedo.

Quanto all'ammontare delle somme gestite dal Fondo assistenza previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri, devo ricordare che durante l'esercizio finanziario 1976 il fondo ha riportato entrate per circa 1.524 milioni ed ha erogato somme per scopi istituzionali per circa 1.332 milioni.

La Fondazione provvede ai propri fini istituzionali mediante i seguenti proventi: rendite del patrimonio costituito da titoli obbligazionari dell'IRI, del valore nominale di lire 5.000.000; interessi maturati sui titoli e depositi effettuati presso istituti di

credito; proventi destinati all'arma in applicazione dell'articolo 139 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale; proventi delle contravvenzioni a leggi tributarie e speciali accertate dai militari dell'Arma, ripartiti secondo le modalità e le limitazioni stabilite dalle leggi vigenti (legge 26 gennaio 1865, n. 2134; legge 7 febbraio 1951, n. 168; decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1511; ecc.); oblazioni e sovvenzioni di enti, istituti e privati cittadini, oblazioni dei militari in servizio versate in forma del tutto spontanea e volontaria.

Quanto al problema di assicurare una gestione democratica dei fondi dell'Ente in considerazione della imminente istituzione della rappresentanza, premesso che la fondazione « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri » ha sede presso il comando generale dell'Arma ed è gestita secondo le norme contenute nello statuto allegato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 1964, n. 109, sottolineo che, avuto riguardo alla particolare configurazione dell'ente, tale gestione appare pienamente rispondente all'ordinamento giuridico vigente per le persone giuridiche di diritto privato.

Allorquando tuttavia il noto disegno di legge concernente le norme di principio sulla disciplina militare diverrà operante, sarà necessariamente tenuta in considerazione, ai fini di una diversa composizione del consiglio di gestione del Fondo, anche la presenza dei nuovi organi di rappresentatività del personale dell'Arma, previsti dalla legge stessa.

In conclusione, alla luce delle su esposte considerazioni appare pertanto chiaro che scopo primario del disegno di legge in oggetto indicato è, in sostanza, quello di conferire una più adeguata configurazione ad un Ente, cui già da tempo è stata attribuita personalità giuridica e che ora ha necessità di essere espressamente riconosciuto come ente pubblico, per meglio perseguire i suoi scopi assistenziali e previdenziali i quali, in definitiva, rientrano tra i fini sociali più essenziali dello Stato.

ZOPPI, *Relatore*. Propongo che anche per approfondire e valutare appieno i chiarimenti forniti dal Governo, si rinvii il seguito della discussione alla prossima seduta, anche al fine di individuare eventuali soluzioni valide per tutte le Forze armate.

D'ALESSIO. Siamo favorevoli alla proposta di approfondimento avanzata dal relatore.

Siamo comunque dell'avviso che dovremo cercare in tempi brevi una soluzione che possa trovare applicazione per tutte le Forze armate, poiché i problemi sollevati dal presente disegno di legge riguardano non solo l'Arma dei carabinieri, ma tutte le Forze armate nel loro complesso.

Da parte nostra siamo favorevoli anche ad incontri informali atti, appunto, a trovare una soluzione che trovi il favore delle Commissioni bilancio e affari costituzionali, fortemente interessate ai problemi in questione.

Siamo fiduciosi che la soluzione si possa trovare. Si potrebbe, ad esempio, cercare di inserire controlli più consistenti sulle attività affidate a questo come agli altri Fondi. Si potrebbe rendere più incisivo un controllo del genere, impegnando gli enti in questione alla presentazione in Parlamento — in allegato ad esempio al bilancio della Difesa — di una relazione consuntiva di fine anno. Si potrebbero ricercare i criteri con cui i fondi, che sono a volte cospicui, vengono amministrati, proprio perché si tratta di fondi che vengono erogati dallo Stato.

Si potrebbe anche pensare a trovare soluzioni più idonee circa il consiglio di amministrazione. In base allo statuto del Fondo di assistenza dell'Arma dei carabinieri, i poteri di gestione sono assegnati (e probabilmente a quell'epoca non poteva essere fatto diversamente) ad un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, più il comandante generale che presiede, con esclusione della partecipazione di eventuali rappresentanze dei carabinieri di ogni ordine e grado. Si tratta, cioè, di pensare ad un altro modo di gestione (come si sta facendo per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) con l'inserimento di una articolazione delle rappresentanze degli ufficiali, sottufficiali e carabinieri in un consiglio di amministrazione di un ente che opera su scala nazionale.

Si tratta di problemi di non semplice soluzione che meritano, appunto una opportuna riflessione. Voglio dire con questo, che il gruppo comunista non è pregiudizialmente contrario a soluzioni del genere di quella prospettata in questo disegno di legge, ma ritiene che si debba procedere rapidamente al superamento delle gestioni

fuori bilancio mediante una scelta che sia il più possibile organica e coerente.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole alla proposta avanzata dal relatore Zoppi. Rispondendo all'onorevole D'Alessio concordo sulla necessità di stabilire un incontro preliminare informale per affrontare taluni aspetti particolari di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1615).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 giugno 1977.

Do la parola al relatore Tassone affinché fornisca i chiarimenti richiestigli nel corso della seduta precedente.

TASSONE, *Relatore*. Sono in grado di fornire alcune precisazioni in relazione alle richieste di chiarimenti avanzate nel corso della seduta precedente.

Per quanto riguarda l'indennità, cumulabile con l'indennità di impiego operativo di base, devo precisare che l'indennità in oggetto non esclude l'indennità di impiego operativo né si integra con quest'ultima, ma viene ad aggiungersi ad essa: più propriamente, alla base di essa. Infatti, il trattamento economico per il personale degli stabilimenti militari di pena è già in vigore; esso comprende l'indennità militare speciale di cui all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3453, ed il soprassoldo giornaliero di cui all'articolo

1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579, legge 9 novembre 1950, n. 978.

L'inciso « cumulabile con l'indennità di impiego operativo di base » è stato inserito al fine di conservare l'attuale stato normativo e di evitare possibilità di cumulo con altre indennità.

Per quanto concerne la collocazione giuridica dell'indennità penitenziaria rispetto all'indennità di rischio, nell'ambito degli stabilimenti militari di pena nessuno ha diritto e quindi percepisce l'indennità di rischio.

L'indennità spettante al personale militare degli stabilimenti militari di pena verrà corrisposta in base alle giornate di effettiva presenza. Essa non è considerata « d'istituto » e pertanto non può essere ricollegata ad altre indennità fisse, le quali attualmente vengono percepite da alcune categorie di militari.

Alle eccezioni sollevate in relazione allo articolo 3 devo rispondere che tale articolo trae motivo dall'articolo 2, quarto comma, della legge 2 aprile 1975, n. 135, recante aumento delle misure dell'indennità mensile per il servizio d'istituto alle forze di polizia. Anche in questo campo, dunque, vi sono dei precedenti. In base alle richiamate disposizioni, infatti, il supplemento di lire milletrecento giornaliero dell'indennità d'istituto, stabilito appunto dalla predetta legge, viene mantenuto anche in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e, in caso di ferite o lesioni traumatiche, limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.

Questi sono i chiarimenti che ho potuto fornire in relazione alle richieste avanzate la settimana scorsa. In particolare, devo ripetere all'onorevole Angelini, a proposito dell'articolo 3 del disegno di legge, che, essendovi un precedente legislativo, non si può parlare di innovazione.

D'ALESSIO. Ringrazio l'onorevole Tassone per le risposte che ha dato ai quesiti rivoltigli nel corso della seduta precedente. Devo tuttavia esternare, mio malgrado, talune perplessità non del tutto risolte dopo i chiarimenti forniti dal relatore.

Innanzitutto non bisogna dimenticare che la legge di cui si propone la modifica con questo provvedimento risale al 1950 e disciplina in maniera unitaria due istituti

diversi: quello dell'indennità militare speciale, previsto dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e quello dei compensi per il personale militare di governo, previsti dal decreto ministeriale 14 maggio 1925 e da una successiva legge del 1947 ed erogati sotto forma di soprassoldi giornalieri.

Devo confermare oggi la prima osservazione che feci durante la seduta precedente: che il disegno di legge in discussione non si limita a perequare i trattamenti introdotti con questi due istituti, ma propone un nuovo regime nel senso che ne allarga i beneficiari e che ammette dei cumuli tra indennità godute e queste nuove misure di indennità.

In concreto, il disegno di legge produce l'effetto di estendere a tutto il personale (ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa) che svolge mansioni di custodia e di vigilanza nell'ambito delle carceri militari il trattamento dell'indennità militare speciale. Attribuendo questa nuova indennità, tranne che agli ufficiali che già ne godevano, viene eliminato il soprassoldo che, per altro, era già caduto in desuetudine.

Sospetto fortemente che questo disegno di legge sia in contrasto con la legge n. 187 del 1976, intitolata: « Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate ». Infatti l'indennità militare speciale di cui si parla nel disegno di legge che stiamo esaminando, è, in realtà, una indennità di istituto. Essa non può avere nessun'altra classificazione, a meno di non volerla assimilare - cosa un poco più difficile - ad una indennità di rischio.

In sostanza, come dice chiaramente il testo della legge n. 978 del 1950 - ed ancor più chiaramente i testi pregressi - noi intendiamo retribuire, nell'ambito del trattamento assegnato ai militari, una specifica prestazione di lavoro che ricade su questi militari in virtù della loro collocazione istituzionale, cioè del servizio prestato presso le carceri militari. Dal punto di vista della *ratio* si tratta della stessa indennità che eroghiamo ai carabinieri per lo svolgimento delle attività di polizia - e cioè di istituto - in aggiunta, o al lato, di quella che è la loro collocazione istituzionale militare.

Se questa è la realtà, non possiamo dimenticare che la legge n. 187 del 1976 ha chiaramente confermato che le indennità di

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1977

istituto non sono cumulabili con le altre indennità e, quindi, non sono cumulabili con la indennità operativa di base, di cui all'articolo 1 del disegno di legge.

Ricordo a me stesso, ed ai colleghi, che in occasione della discussione della legge n. 187 vi fu un acceso dibattito circa l'Arma dei carabinieri, che fu esclusa dall'indennità operativa di base, in quanto — si disse — già percepiva l'indennità di istituto, che, per altro, in tempi successivi fu sottoposta ad un giusto adeguamento. Se noi, pertanto, riconosciamo con questo disegno di legge ai 2-300 o mille militari di ogni ordine e grado, che prestano servizio presso le carceri militari, l'indennità speciale di istituto ed ammettiamo il cumulo di queste indennità con quella operativa di base, riapriamo un problema già risolto nel senso detto ed innestiamo un processo di rivendicazioni da parte di tutti quei militari, carabinieri per primi, i quali hanno ricevuto giustamente — a mio parere — un rifiuto quando chiesero la cumulabilità di queste indennità.

La seconda osservazione che desidero fare è che, attualmente, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa non ricevono l'indennità militare speciale, a differenza di quanto accadrebbe in futuro con l'approvazione di questo disegno di legge. Con tale provvedimento, pertanto, non solo ammettiamo la possibilità di cumulo, ma diamo a questo personale militare un'indennità che prima non godeva, perché, infatti, cose diverse sono il soprassoldo e questa indennità. Il soprassoldo non esiste più perché è stato riassorbito dal soldo ed anche perché la legislazione che ha provveduto a trasformare il soldo dei militari in indennità ha inteso riassorbire quelle diverse e ridicole forme di retribuzione che erano rimaste in vita da decenni e che si riducevano nel dare ai militari di leva quelle 25 o 34 o 36 lire al giorno.

Possiamo anche decidere adesso di concedere questa indennità ai militari che svolgono servizio di vigilanza in seno alle carceri militari, però ci dobbiamo preparare, in questo caso, ad affrontare il problema di analoghe rivendicazioni per indennità che dovrebbero essere corrisposte ad altri militari che, pur non compiendo questo particolare servizio, si trovano nella condizione di svolgere servizi analoghi di istituto. Se ritenamo di dare queste somme ai militari e ai graduati di truppa, a maggior ragione dovremmo prevedere qualcosa di simile

per coloro che svolgono attività di specializzazione.

La terza questione che desidero sollevare concerne il fatto che questo disegno di legge, rendendo cumulabile l'indennità speciale — che io chiamo di istituto — con l'indennità operativa di base, attribuisce in sostanza ai militari di leva l'indennità operativa di base. Noi non siamo contrari ad ammettere anche i militari di leva al godimento di questa indennità; anzi, a suo tempo, ci battemmo a favore di questa soluzione. È assurdo, infatti, che se si marcia gli ufficiali e i sottufficiali prendano un'indennità, mentre ai soldati non spetti niente.

Dobbiamo avere tutti ben presente però che, se attribuiamo l'indennità operativa di base ai militari di leva che prestano servizio nei carceri militari, dovremmo darla anche ad altri soldati che, forse, svolgono servizi anche più gravosi. Non voglio certo sostenere che sia facile assistere i detenuti in un carcere militare, anche se penso che i carceri militari siano oggi organizzati un po' meglio del passato, ma voglio invece richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che nell'ambito delle Forze armate esistono servizi anche più gravosi: mi riferisco alle marce, all'uso dei carri armati, alle esercitazioni. Perché non concediamo, allora, anche a questi militari l'indennità operativa di base? Perché creiamo ulteriori disparità?

Sono queste le ragioni che avevano indotto la Camera ad una più attenta riflessione e che non mi sembra siano state superate.

Per questi motivi il gruppo comunista insiste per un ulteriore approfondimento, procedendo eventualmente anche ad un confronto con l'Amministrazione militare.

CAIATI. L'onorevole D'Alessio ha ricordato, molto opportunamente, l'atteggiamento che la Commissione tenne, in una certa circostanza, a proposito dei militari dell'Arma dei carabinieri; allora, il problema fu superato con il sistema dell'adeguamento. Adesso, quando egli parla di approfondimento, è da ritenere che esiste già una preclusione che deriva dalla legge che è stata ricordata, oppure, nella mente dell'onorevole D'Alessio, esiste la prospettiva di una subordinata?

D'ALESSIO. Non c'è una preclusione a priori. Si tratterà di vedere quale potrà es-

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1977

sere la subordinata perché potranno esservi richieste di estensione se prevale il concetto della cumulabilità.

La formulazione dell'articolo 1 non è molto chiara perché l'indennità si riferisce agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, ma la cumulabilità non riguarda questi ultimi. Mi sembra opportuna, quindi, una migliore e più chiara stesura di questo articolo.

CAIATI. Personalmente, non ho nulla in contrario a che si faccia un incontro per approfondire l'intera materia, ma vorrei, fin d'ora, esprimere qualche mia osservazione. Questa indennità militare speciale è assimilabile alla indennità di rischio, ma non è con essa cumulabile perché è chiaro che la cumulabilità avviene con l'indennità di impiego operativo di base; infatti, se noi dovessimo prevedere la cumulabilità di questa indennità con quella di rischio cumuleremmo due indennità di uguale natura e ciò non sarebbe giustificabile.

Desidero ancora ricordare che questa indennità viene corrisposta, prevalentemente, a personale di leva - è questo, infatti, che, maggiormente, svolge questo servizio - che non è beneficiario della indennità di impiego e che, quindi, è escluso dal beneficio di qualunque indennità compresa quella che vogliamo istituire con questo disegno di legge.

Per le considerazioni su esposte noi vorremmo evitare che si verifichi una situazione di ingiustizia nei confronti di personale militare che svolge una specifica funzione a contatto con i detenuti, e condividiamo la esigenza di un ulteriore approfondimento della materia al fine di giungere ad una prossima seduta adeguatamente preparati.

TASSONE, *Relatore*. In definitiva, noi ritenevamo che le disposizioni di questo disegno di legge fossero le più idonee allo scopo che ci si proponeva con questo disegno di legge: comunque lasciamo alla valutazione della Commissione il giudizio della opportunità di pervenire ad ulteriori incontri per altri chiarimenti.

Il problema posto dall'onorevole D'Alesio è estremamente ampio, ma vorrei ricordargli la specificità della funzione di questi militari che svolgono funzioni che esulano dal loro servizio di istituto; infatti, in pratica, essi svolgono il lavoro di carcerieri che, a mio avviso, si differenzia dal lavo-

ro e dal servizio degli altri militari e richiede molto più impegno. La *ratio* che ha guidato il Governo era senz'altro in relazione alla specificità della funzione stessa.

PRESIDENTE. A questo punto mi pare opportuno rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge senatori Cengarle ed altri: Conferimento del distintivo di onore di « Volontario della libertà » al personale militare deportato nei lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la Repubblica sociale durante la Resistenza (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1469).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge senatori Cengarle ed altri: « Conferimento del distintivo di onore di "Volontario della libertà" al personale militare deportato nei lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la Repubblica sociale durante la Resistenza », già approvata dalla IV Commissione del Senato nella seduta dell'11 maggio 1977.

Data l'assenza del relatore ritengo, se non vi sono obiezioni, che la discussione debba essere rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge PENNACCHINI: « Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1977

di complemento e della riserva richiamati in servizio per lunghi periodi di tempo » (251).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Angelini, Baldassi, Bandiera, Baracetti, Caiati, Caruso Ignazio, Cazora, Corallo, Cravedi, D'Alessio, Garbi, Gargano,

Gava, Lima, Lo Bello, Martorelli, Matrone, Meucci, Monteleone, Morazzoni, Santuz, Savoldi, Tassone, Terranova, Tesi, Venegoni, Villa, Zoppi.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO